

# TI\_GERICHTE 90.1997.117 vom 11. September 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-09-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_90.1997.117](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.1997.117)

FR: TI\_GERICHTE 90.1997.117 du 11 septembre 2003

IT: TI\_GERICHTE 90.1997.117 del 11 settembre 2003

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 4

Altri edifici rilevati: Tutti gli altri edifici esistenti sul territorio quali case d'abitazione, costruzioni agricole non tradizionali, autorimesse, baracche, capannoni, ecc.. In questa categoria sono inclusi anche edifici originariamente rustici, ma che in seguito a trasformazione hanno perso totalmente le loro caratteristiche originali. 2.5. In campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno una istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità, ma anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano, tuttavia, di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente, sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggia su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3). Il potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è, invece, circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit., ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato. 3.3.1. Nell'ambito dell'adozione della variante di piano regolatore concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili l'assemblea comunale di \_\_\_\_\_ ha classificato l'edificio n. \_\_\_\_\_, formato da due costruzioni e situato al mappale n. \_\_\_\_\_, in località \_\_\_\_\_, nella categoria "meritevole 1b/trasformato 3". Approvando la variante il Consiglio di Stato ha, invece, modificato la valutazione assegnando un fabbricato (sub. B, censito quale diroccato-sedime) alla categoria "diroccato 2" (cfr. risoluzione impugnata,

cifra 3.4, pag. 7). 3.2. La ricorrente chiede la conferma della valutazione effettuata dall'autorità comunale. Afferma che si tratta di una stalla diroccata molto antica che si trova al centro del nucleo. Aggiunge che la sua ricostruzione è di primaria importanza per poter abitare la cascina al subalterno A, di "minuscole" dimensioni. Chiede, pertanto, che l'edificio venga assegnato alla categoria "meritevole 1b" e possa, di conseguenza, essere trasformato in residenza. 3.3. La valutazione effettuata dall'autorità cantonale merita di essere condivisa. Alla data, determinante, del rilievo dell'edificio effettuato per conto del comune, la costruzione, in stato di abbandono, non aveva un tetto e nemmeno presentava dei muri perimetrali; solo un mucchio di sassi delimitava il perimetro della costruzione (cfr. fotografie riferite al rilievo del settembre 1994). Trattasi dunque di un diroccato giusta l'art. 29 seconda frase RLAPT: opera in rovina, inutilizzabile, ovvero non degna di conservazione. È quanto, del resto, ammette la stessa ricorrente nel suo ricorso. Un'attribuzione del fabbricato alla categoria "meritevole 1a" non entra, pertanto, in linea di conto: assegnazione peraltro nemmeno sollecitata. Il nucleo di \_\_\_\_\_ è inoltre stato definito come meritevole di conservazione (cfr. risoluzione impugnata, cifra 3.3, pag. 5). Di principio, quindi, la ricostruzione dei diroccati che ne fanno parte sarebbe possibile (cfr. consid. 2.4). Questa possibilità dev'essere tuttavia relativizzata nel senso che essa è volta a permettere il ripristino dei diroccati che presentano ancora strutture edilizie e sagome dei muri perimetrali ancora ben visibili (cfr. esame preliminare della variante effettuato dal dipartimento del territorio il 5 dicembre 1995, cifra 4.2, pag. 8). Lo stato di degrado in cui versa l'edificio è, pertanto, determinante. Come spiega il Governo nella risoluzione impugnata (cfr. cifra 3.4, pag. 5), i sedimi che pur fanno parte di un nucleo meritevole di conservazione non possono, di conseguenza, essere ricostruiti, trattandosi di "edifici" strutturalmente non più integrabili e rilevabili. È il caso del fabbricato censito al sub B del mapp. \_\_\_\_\_, di proprietà del ricorrente; questo non può di conseguenza essere assegnato alla categoria "meritevole 1b". All'insorgente non giova nemmeno richiamarsi la situazione in cui si trova l'edificio al mapp. \_\_\_\_\_ per spuntare un esito favorevole; in effetti questo diroccato, che potrà essere ripristinato, si presenta in uno stato di conservazione nettamente migliore (muri perimetrali su tutti i lati, che talora raggiungono l'altezza d'uomo). 3.4. Il ricorso deve essere, dunque, respinto. 4. La tassa di giudizio è posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; - Municipio di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; - Divisione della pianificazione territoriale, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; - Consiglio di Stato, Residenza governativa, \_\_\_\_\_.

Tribunale della pianificazione del territorio II  
 presidente La segretaria